

## F.A.Q. PNRR

- 1. Se un teatro ha più sale, il proprietario/gestore può presentare una sola domanda scegliendo su quale sala focalizzare il finanziamento?**

Risposta: Ai sensi dell'art. 2, c. 5, il contributo, nei limiti dei massimali di cui ai commi 2, 3 e 4, è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento ovvero miglioramento, di cui all'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014, finalizzati alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private. Si ritiene che un proprietario/gestore possa impiegare i fondi di cui al presente Avviso per una delle sale di cui egli è proprietario/gestore.

- 2. Se il proprietario ed il gestore vogliono fare domanda per la stessa sala, su interventi diversi, questo non è possibile?**

Risposta: Non sembra espressamente vietata la doppia domanda sullo stesso immobile, ma riteniamo, anche ai fini della linearità di istruttoria, definire l'univocità di domanda per medesima struttura, dove l'insieme di interventi può essere richiesto o dal proprietario, oppure dal gestore, per il quale è già definito l'obbligo di intervenire previo consenso scritto del proprietario.

- 3. Una parrocchia può fare la richiesta in oggetto o sono soggetti esclusi?**

Risposta: Il contributo, nei limiti dei massimali di cui ai commi 2, 3 e 4, è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento ovvero miglioramento, di cui all'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014, finalizzati alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private. Tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del suddetto Regolamento (art. 2, c. 5). Si veda anche risposta alla FAQ n. 4.

Le parrocchie non sono pertanto escluse.

- 4. È possibile affermare che ogni intervento individuato in sede di diagnosi energetica ante operam può essere ammesso a finanziamento purché eseguito nel rispetto del principio DNSH, compreso, quindi, il ricorso a FER come solare fotovoltaico in quanto ricadente nell'art 4 lettera. c dell'avviso?**

Risposta: Si rimanda all'art. 4 dell'Avviso - Interventi ammissibili.

- 5. Tra la documentazione obbligatoria da includere nella domanda (art. 8 c. 3 dell'avviso) si fa riferimento, oltre alla diagnosi "ante-operam" anche alla diagnosi "post operam". Si potrebbe specificare meglio cosa s'intende per diagnosi post operam da produrre ex-ante?**

Risposta: La diagnosi *post operam* da allegare alla domanda di partecipazione è una diagnosi

presuntiva del risparmio energetico ottenibile grazie alla realizzazione dell'intervento finanziato che dovrà poi essere confermata da una diagnosi *post operam* realizzata a lavori ultimati.

- 6. Per la diagnosi energetica si può fare riferimento all'anno solare considerato più rappresentativo del profilo dei consumi della struttura, anziché all'anno solare precedente alla pubblicazione dell'avviso che può non rappresentarne il normale utilizzo causa COVID?**

Risposta: La valutazione ex ante può essere fatta in astratto ed in concreto, valorizzando gli aspetti specifici.

- 7. Le spese di progettazione affidate mediante affidamento diretto ex articolo 36 del D.lgs 50 possono essere rendicontate ed inserite nel quadro economico tra le spese ammesse a finanziamento?**

Risposta: Sono ammissibili le spese di cui all'art. 7 comma 2.

- 8. La relazione dell'intervento contenente l'indicazione degli obiettivi, delle attività principali oggetto della proposta e della metodologia di realizzazione e la diagnosi energetica ante e post operam, possono essere sottoscritte dal medesimo Esperto di Gestione dell'Energia tecnico abilitato, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 ed iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale competente per materia, con apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione?**

Risposta: Ai sensi dell'art. 8 comma 3, non vi è divieto.

- 9. Il professionista certificato EGE deve per forza appartenere alla categoria "Industriale" (di cui è stato fornito il registro <http://www.secem.eu/registro-ege-industriali/>) oppure può la relazione può essere redatta da un EGE categoria "Civile"?**

Risposta: In risposta al quesito segnaliamo che l'art. 8 comma 3 indica che la relazione dell'intervento e la diagnosi energetica ante e post operam devono essere sottoscritte da un "Esperto di Gestione dell'energia tecnico abilitato, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 ed iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale competente per materia, con apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione."

- 10. Per un soggetto attuatore privato, quali sono i parametri/soglie per i quali si può procedere con pubblicazione del bando di gara oppure affidamento diretto dei lavori?**

Risposta: Si rimanda alla normativa vigente in materia.

- 11. In caso di soggetto attuatore privato su struttura privata, si è comunque obbligati a chiedere il CUP in fase di preparazione della domanda come per i soggetti pubblici? Se sì, a chi deve essere richiesto?**

Risposta: Si rimanda all'approfondimento sul CUP pubblicato sul sito della Direzione Generale Spettacolo ([www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it))

- 12. La qualifica del bene come "bene culturale", ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 - di cui all'art. 8 del bando in oggetto - non è un requisito essenziale ai fini della presentazione della domanda, visto che vi è l'inciso "ove presente"? La configurazione del bene, come "bene culturale" è un requisito premiante al fine del posizionamento in graduatoria per l'ottenimento del contributo?**

Risposta: In risposta al quesito si riporta l'art 1 - commi 1 e 2: Art. 1 Finalità dell'intervento finanziario

1. Il presente avviso è finalizzato alla promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e private attive (obiettivo 2) e nei cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3) a valere sull'Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", anche in relazione ad interventi collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza.
2. La concessione del contributo sarà determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un'apposita Commissione istituita presso il MiC (Amministrazione centrale titolare dell'intervento oggetto del presente Avviso), sulla base dei criteri di valutazione riportati all'articolo 9 del presente Avviso.

- 13. Quali sono i requisiti che possano qualificare il bene oggetto di richiesta come "bene culturale"?**

Risposta: Si rimanda alla normativa vigente in materia (v. Codice dei Beni culturali)

- 14. Se il costo complessivo dell'intervento da realizzare è di 2,8milioni di euro (di cui ammissibili 1,5 milioni) il contributo massimo PNRR (non superando i 2 milioni di euro i contributi complessivi assegnati all'ente) sarà dell'80% di 250mila euro e quindi 200.000€ oppure l'80% dei costi ammissibili sul totale dei costi dell'intervento e quindi l'80% di 1,5milioni (1,2 milioni)?**

Risposta: Fermi restando i massimali di contributo per ciascuna sala definiti dall'art. 2, ai commi 2 e 3, si riporta il comma 4: 4. Se i contributi complessivi assegnati ad un singolo soggetto attuatore non superano i 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80% dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 53, comma 8, del Regolamento UE n. 651/2014. In caso di superamento dei 2 milioni di euro, gli aiuti non devono superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso, come specificato all'art. 53, comma 6, del suddetto Regolamento UE 651/2014 e come e come verificato dall'Amministrazione concedente prima della erogazione dell'aiuto medesimo.

- 15. Si chiede di conoscere se il contributo massimo per ciascuna domanda di contributo per una sala piccola (da 100 a 499 posti) è pari ad € 250.000,00.**

Risposta: L'art. 2, commi 2 e 3, riporta il contributo massimo per ciascuna domanda di contributo in proporzione a capienza e dimensione delle sale di una singola struttura, indicando come unità di misura "mln" ovvero "milioni" e come valuta "€" ovvero "Euro". Nel caso specifico delle sale piccole (100 – 499 posti) riportato dal quesito, il relativo contributo massimo per sala è individuato in 0,250 mln di €.

**16. Nel caso in cui venga inserito un nuovo ascensore per disabili sono ammissibili le opere edilizie accessorie all'installazione dell'ascensore stesso?**

Risposta: In risposta al quesito, riportiamo l'art. 7 comma 2 lett. g, che indica tra le spese ammissibili: "g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili".

**17. Sono ammissibili anche i costi per la finitura delle contro pareti isolate interne realizzate per il miglioramento energetico dell'involucro (trattandosi di edificio vincolato con provvedimento espresso ai sensi del D. Lgs 42/2004) e quelli per la finitura delle pareti radianti?**

Risposta: In risposta al quesito, si rimanda all'art. 4 comma 1 lett. b, che indica tra gli interventi ammissibili: "b. interventi sull'involucro edilizio"

**18. Oltre alle spese per il principale intervento sull'ecoefficientamento e risparmio energetico, sono ammissibili le spese per gli interventi complementari relativi alla sicurezza (implementazione impianto di prevenzione incendi, controsoffitti REI porte REI) e anche quelli per migliorare la fruibilità dei soggetti disabili (nuovi camerini per diversamente abili, rampe di accesso,...)?**

Risposta: In risposta al quesito, riportiamo l'art. 7 comma 2 lett. g, che indica tra le spese ammissibili: "g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili".

**19. La sala teatrale in questione è classificata catastalmente in modo autonomo ma fa parte di uno grande complesso in cui sono collocati altri sub di diversa natura, e funzionalmente indipendenti, del medesimo proprietario (la sala rappresenta indicativamente il 50% del complesso). Il termine "infrastruttura" può fare riferimento alla sola sala? Può essere fatto un intervento sull'involucro se questo prevede l'isolamento delle sole pareti perimetrali del teatro?**

Risposta: Il contributo, nei limiti dei massimali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.2, è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento ovvero miglioramento, di cui all'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014, finalizzati alla promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private. Tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del suddetto Regolamento (art, 2, c. 5). Inoltre, si rimanda all'art 4 c. 1 lett. b, che include tra gli interventi ammissibili "b. interventi sull'involucro edilizio; "

**20. Il contratto di fornitura dell'energia elettrica è comune ai vari sub: può essere finanziato dal bando l'acquisto di pannelli fotovoltaici al servizio della sala o deve essere resa indipendente rispetto alle altre strutture?**

Risposta: In risposta al quesito, riportiamo l'art. 2 comma 5:"5. Il contributo, nei limiti dei massimali di cui ai commi 2, 3 e 4, è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento ovvero miglioramento, di cui all'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014, finalizzati alla promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private. Tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere

teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del suddetto Regolamento." L'intervento deve riguardare esclusivamente l'infrastruttura interessata destinata a sala cinematografica o teatrale e non altre adiacenti aventi altre destinazioni.

**21. Dove sono descritti milestone e target del bando in questione?**

Risposta: Vedasi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*.

**22. Si richiedono specifiche in merito al punto 3 dell'articolo 8 del bando, ove si richiede la figura dell'Esperto di Gestione dell'energia abilitato, che abbia certificazione secondo la norma UNI CEI 11339 ed iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale competente per materia, il quale dovrà poi sottoscrivere la relazione dell'intervento e della diagnosi energetica *ante e post operam*; Vista allo stato attuale, l'assenza in organico di una figura "con certificazione secondo norma UNI CEI 11339", come indicato dal bando, si chiede se tale figura sia necessaria all'atto di presentazione della candidatura o sia possibile nominarla successivamente senza incorrere in cause di esclusione.**

Risposta: Si segnala che l'art. 8 comma 3, nell'elencare la documentazione da allegare alla domanda in sede di presentazione, pena l'inammissibilità della stessa, include nella suddetta categoria la relazione dell'intervento e la diagnosi energetica, che devono essere sottoscritte da un Esperto di Gestione dell'energia tecnico abilitato, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 ed iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale competente per materia, con apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione. Si segnala inoltre l'art. 7 comma 2, che tra le spese ammissibili include quelle così definite in lettera d, ovvero: "d. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione nonché quelle per le analisi preliminari tra cui le diagnosi energetiche e le analisi e valutazioni ambientali, etc), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche *ex art. 113 del d. lgs n. 50/2016*, ove previsti, con esclusione della quota di cui al comma 4 del medesimo articolo;"

**23. L'art. 8, comma 3, dell'Avviso prevede che la relazione dell'intervento venga sottoscritta da tecnico abilitato in possesso della certificazione UNI CEI 11339. Si chiede di sapere se la sottoscrizione di detta relazione possa essere effettuata da Società di Ingegneria in possesso di certificazione UNI CEI 11352 che assorbe la UNI CEI 11339.**

Risposta: Si rimanda alla FAQ precedente.

**24. La nostra sala è attiva dal luglio 2021 (cfr. SCIA), quindi ammissibile al bando, come sostenuto nell'art. 1 e più volte ribadito nelle FAQ già pubblicate. Le spese sostenute prima del luglio 2021, funzionali alla sua attivazione e ispirati ai principi di risparmio ed efficientamento energetico, sono ammissibili? Le spese sostenute dopo luglio 2021, a sala già attiva, dedicate al completamento dei lavori e al miglioramento delle performance dal punto di vista energetico, sono ammissibili?**

Risposta: Sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con atti formali ai sensi della normativa vigente, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241 e che siano: a. assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile; b. effettive e

comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; c. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

- 25. Il bando all'art. 1 comma 1 recita *“Il presente avviso è finalizzato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici, ..... anche in relazione ad interventi collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza.”***

**Si chiede se le seguenti spese sono ammissibili:**

**spese relative all'impianto elettrico= quadri elettrici, distribuzione forza motrice, allacciamenti?**

**Spese relative all'ammodernamento ed efficientamento del preesistente impianto da lampade ad incandescenza a nuove lampade a led, con linee, derivazioni ecc.**

**In merito agli interventi collegati alla 'sicurezza', spese per quegli impianti o dotazioni necessarie per la messa a norma dell'edificio, quali: Impianto rilevazione fumi, Impianto allarme evacuazione, Illuminazione di emergenza, Impianto idrico antiincendio, Dotazione di estintori portatili, Installazione di porte resistenti al fuoco (REI), Installazione delle porte uscite di sicurezza per l'evacuazione e l'esodo.**

**Interventi di isolamento termo-acustico realizzati sulle pareti e sulle volte della sala e in copertura.**

**Spese per l'accessibilità a soggetti disabili, ad esempio la realizzazione del nuovo bagno per disabili.**

**Spese per l'acquisto di casse automatiche.**

**Spese per interventi di sostituzione di unità di trattamento aria, HVAC e/o l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici.**

**Spese per interventi di impermeabilizzazione tramite la sostituzione della guaina impermeabilizzante sulla copertura del cinema.**

Risposta: In risposta al quesito, si rimanda all'art. 2 comma 5, che recita:“5. Il contributo, nei limiti dei massimali di cui ai commi 2, 3 e 4, è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento ovvero miglioramento, di cui all'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014, finalizzati alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private.” I progetti devono prevedere interventi significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento dell'eco-efficienza e una riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici e privati, volti al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica, evidenziando in termini quantitativi (es: riduzione classe energetica dell'edificio, minori costi energetici) i benefici previsti.

Per l'elenco delle spese ammissibili, si rimanda all'art. 7.

- 26. Tra le spese ammissibili, all'art. 7, comma 2, lettera g) vengono inserite anche *“...attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili”*. Per sicurezza si può intendere quanto indicato sopra?**

Risposta: La sicurezza attiene alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'utenza, la fruibilità attiene all'ampliamento massimo della possibilità di accedere alla struttura. Gli interventi in materia di sicurezza sono ammessi.

**27. Cosa si intende per struttura attiva? Può essere considerata “attiva” e quindi accreditabile ai fini del presente avviso, una struttura che ha sospeso temporaneamente l'attività nel periodo 2020-2021 pur continuando a pagare le utenze energetiche?**

Risposta: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, l'Avviso è finalizzato alla promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e private attive e nei cinema pubblici e privati attivi.

L'art. 2, comma 5, specifica inoltre che tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del suddetto Regolamento.

**28. Quali documenti bisogna produrre per attestare che la sala attualmente viene utilizzata ai fini culturali per almeno l'80% del tempo o delle sue capacità?**

Risposta: Si segnala che l'art. 3 comma 3 riporta: “3. Ai fini della partecipazione si richiede, il possesso dei requisiti di seguito indicati, attestati tramite Autodichiarazione: “

**29. Che cosa significa delle sue capacità? Che potenzialmente potrebbe essere utilizzata all'80% e oltre?**

Risposta: Considerando 100 il totale del tempo o il massimo delle infrastrutture teatrali o cinematografiche, l'avviso riporta tra i requisiti per l'accesso al contributo l'utilizzazione annuale di tali infrastrutture a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del Regolamento UE n. 651/2014.

**30. Che cosa significa che "I requisiti sopra elencati devono essere mantenuti fino alla completa realizzazione"?**

Risposta: Si chiarisce che l'art. 3 comma 3 prevede che “I requisiti sopra elencati devono essere mantenuti fino alla completa realizzazione dell'intervento”: tali requisiti non devono pertanto decadere almeno fino al completamento del/degli intervento/i ammesso/i a contributo.

**31. Nell'art. 9 comma 2 lettera d) fa riferimento alla congruità e pertinenza dei costi, tali costi devono essere asseverati? Nel caso affermativo chi deve asseverare i costi? Nel caso negativo è possibile effettuare una pianificazione economica finanziaria o si deve dimostrare in qualche altro modo la congruità e pertinenza dei costi?**

Risposta: L'art. 8 comma 3, include tra la documentazione da allegare alla domanda:

- relazione dell'intervento contenente l'indicazione degli obiettivi, delle attività principali oggetto della proposta e della metodologia di realizzazione, sottoscritta da un Esperto di Gestione dell'energia tecnico abilitato, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 ed iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale competente per materia, con apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione. La relazione dovrà contenere un capitolo specifico che illustri l'aderenza del progetto a ciascun criterio indicato all'art. 9, comma 2;”

**32. I modelli di autodichiarazione quando usciranno?**

Risposta: All'interno del sistema informativo è presente il modello di autodichiarazione. Progressivamente alla loro uscita, l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale, nella pagina dedicata all'Avviso, ogni circolare e indicazione utile alla presentazione delle domande.

**33. La normativa vigente prevede l'esecuzione di diagnosi energetiche ai sensi del d.lgs. n. 102/2014 art.8, attraverso processo di campionamento dei siti utilizzati. Ai fini del presente Avviso, è necessario effettuare una diagnosi energetica per ogni struttura oggetto degli interventi di riqualificazione o, vista la similitudine dei cinema, è possibile consegnare diagnosi basate su cinema tipo derivanti dal processo di campionamento?**

Risposta: L'art. 8 comma 3, include tra la documentazione da allegare alla domanda: - diagnosi energetica *ante e post operam* sottoscritta da un Esperto di Gestione dell'energia tecnico abilitato, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 ed iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale competente per materia, con apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;"

**34. Le misure previste con questo avviso possono valere anche nel caso di teatri comunali che attualmente sono già oggetto, a seguito di atti di vandalismo, di interventi di sistemazione di alcuni locali interni e di ammodernamento di alcuni arredi (poltrone, tende) e della dotazione tecnica (luci e fonica) con fondi della Regione Sicilia e che quindi non riguardano la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici?**

Risposta: Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "*Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione*". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "*...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo*" (divieto di doppio finanziamento). A tal fine si richiama quanto contenuto nella Circolare n. 33 del 31/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato che fornisce specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

[https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf)

Inoltre, l'art. 2, comma 8, prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 in materia di doppio finanziamento, il contributo concesso sulla base dell'Avviso è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali ovvero riconosciuti da altre pubbliche amministrazioni, a condizione che non vengano superati i limiti di intensità di aiuto di cui all'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014.



**35. Il CUP deve essere fornito dal Comune, proprietario dell'immobile? Oppure dobbiamo inserire il CUP relativo al bando di gara che ha determinato l'assegnazione dell'immobile alla scrivente?**

Risposta: Si rimanda all'approfondimento sul CUP pubblicato sul sito della Direzione Generale Spettacolo ([www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it)).

**36. Il nostro teatro è autorizzato per 97 posti: il limite dei 100 è indicativo per la quota di finanziamento, oppure ostativo?**

Risposta: La capienza minima delle sale cinematografiche e teatrali è di 100 posti (art. 2, c. 2)

**37. Sono presenti, o saranno in seguito pubblicati, dei format per la compilazione della documentazione richiesta dal bando (relazione tecnica, computo metrico, richiesta contributo, QTE, ecc.)? In caso contrario, è possibile inserire il calcolo della richiesta di contributo all'interno del Quadro Tecnico Economico?**

Risposta: Ai sensi dell'art. 8, comma 3 la documentazione necessaria ai fini della valutazione deve essere caricata sul sistema informativo munita di firma digitale del sottoscrittore della domanda. I documenti da firmare digitalmente dovranno essere redatti nel formato PDF. La dimensione cumulativa degli allegati non deve superare il limite di 500 MB.

Si specifica che sul sistema informativo, oltre al modello di autodichiarazione, non è disponibile una modulistica da scaricare e compilare, la documentazione deve essere redatta dal soggetto richiedente.

**38. Nel caso in cui il soggetto presenti domande di finanziamento per interventi e strutture differenti, dove è possibile allegare il calcolo della richiesta totale del contributo richiesto? Sarebbe possibile fare un'ulteriore domanda che comprenda la somma totale degli interventi della sezione Quadro Tecnico Economico?**

Risposta: L'art. 2, c. 3 dell'Avviso specifica che un medesimo soggetto attuatore può presentare domande di contributo relative a differenti strutture, in tal caso il Soggetto attuatore dovrà richiedere tanti CUP quante sono le proposte d'intervento presentate.

**39. Nella circolare n°33 del 31/12/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo alla cumulabilità (che si allega), si specifica che nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento). Se la presente misura del PNRR finanzia l'80% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 20% può essere finanziata attraverso altre fonti costituite da altri contributi pubblici? (considerando chiaramente di non superare il 100% del valore del bene/progetto).**

Risposta: A condizione che vengano rispettati i requisiti e i limiti previsti dalla normativa, tra cui quello del divieto di doppio finanziamento, è possibile.

**40. L'art. 6, comma 3 dell'avviso prevede che "Pena la revoca del contributo, l'intervento ammesso a contributo dovrà essere iniziato entro e non oltre il 31/12/2022". Al fine di poter predisporre il cronoprogramma procedurale e della spesa e si chiede cosa si intende per inizio dell'intervento.**

Risposta: Per inizio dell'intervento si intende l'inizio dei lavori di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei consumi energetici.

**41. Può essere considerata ammissibile una domanda di finanziamento per l'efficientamento energetico relativa ad un teatro non riscaldato nel quale si volessero sostituire integralmente i serramenti a vetro singolo con serramenti a vetro doppio?**

L'Ape ante e quella post intervento riporterebbero l'indicazione di un "impianto di riscaldamento simulato" come prescritto dalla normativa (D.Lgs. 192/2005 e successivo decreto attuativo, ossia il DM 26.06.2015 recante le *Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici*): ovvero un impianto ipotetico con prestazioni medie rispetto alla prestazioni medie degli impianti registrati a livello nazionale. Si stima che con la sostituzione integrale dei serramenti si possa ottenere la certificazione di un risparmio energetico dichiarato, misurato tra ape ante e ape post intervento (per quanto senza passaggio di classe). Risparmio che diverrà reale quando in futuro verrà realizzato l'impianto di riscaldamento.

Nell'interpretare l'avviso ci sembra che l'intervento descritto possa essere ammissibile. Ci potreste confermare la correttezza della nostra interpretazione?

Risposta: L'interpretazione data è corretta.

**42. Relativamente all'Art. 9 del bando in oggetto (*Modalità di valutazione e approvazione della domanda*) il punto a) del comma 2 (STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE O PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA - fino a 25 punti) fa riferimento ad una valutazione della completezza degli elaborati progettuali e all'attestazione del livello di progettazione tramite provvedimento di approvazione del progetto esecutivo redatto secondo l'art. 26 del d.lgs 50/2016; si chiede: nel caso specifico in cui la stazione appaltante è un'associazione privata che gestisce il cinema/teatro e non un Ente pubblico, chi è tenuto ad attestare il livello di progettazione, non essendoci un RUP o un tecnico all'interno dell'associazione privata stessa? Il livello di progettazione può essere attestato dai tecnici esterni che hanno redatto il progetto commissionato dall'associazione privata?**

Risposta: La progettazione deve essere attestata da un tecnico privato abilitato.

**43. Per cronoprogramma di spesa si intende un cronoprogramma che prevede l'erogazione di tutte le spese relative al progetto, dal 1° febbraio 2020 alla fine lavori?**

Risposta: Sì, il cronoprogramma deve riguardare l'intero arco temporale di svolgimento dei lavori, dall'inizio alla fine, con il collaudo e la riconsegna del cantiere alla stazione appaltante

**44. Nell'art.6 comma 3 del bando è stabilito che l'intervento ammesso a contributo dovrà essere iniziato entro e non oltre il 31 dicembre 2022, a pena di revoca del contributo. In**

**questo caso si intende che entro tale data deve essere dato avvio alla progettazione o alla cantierizzazione del cantiere stesso?**

Risposta: Per inizio dell'intervento si intende l'inizio dei lavori di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei consumi energetici.

**45. Nel caso specifico la progettazione, con relativo contratto, fatturazione e pagamento, è già iniziata nel corso del 2022 e proseguirà con successivi step, mentre i lavori di miglioramento e efficientamento energetico sull'involucro dell'edificio verranno eseguiti per motivi organizzativi dal 1° maggio 2023 al 1° ottobre 2023 dell'anno successivo. È ammissibile tale cronoprogramma e l'intervento rientra nei termini previsti dal bando?**

Risposta: Sì, è ammissibile se i lavori di efficientamento sono parte del complessivo intervento sull'involucro.

**46. Esiste un discrimine rispetto alla dimensione del cantiere per la redazione o meno del Piano Ambientale di Cantierizzazione. Durante il webinar anci-ifel incentrato sulla Scheda 2 della Guida operativa, si è parlato dell'adozione di 'un manuale di cantiere volto alla riduzione dell'impatto ambientale del cantiere' in luogo del PAC. Vorrei sapere se esiste una checklist per la sua redazione.**

Risposta: Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di Cantierizzazione qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.

**47. Il bando prevede tra i criteri di valutazione quello dello stato di progettazione. Lo studio di fattibilità secondo l'art. 14 del DPR 207/2010 (regolamento di attuazione del D. Lgs. 50/2016) differisce dal progetto di fattibilità tecnico ed economico previsto dall'art 23 del d lgs 50 del 2016 oppure no?**

Risposta: Ai sensi dell'art. 9, la Commissione determina l'elenco delle domande ammissibili a contributo sulla base di una graduatoria predisposta alla luce dei seguenti criteri di valutazione: stato di avanzamento della progettazione o programmazione della spesa, qualità tecnica e carattere innovativo del progetto, impatto del progetto in termini di sostenibilità ambientale e miglioramento delle performance ambientali, sostenibilità/durabilità del progetto, valore intrinseco dell'immobile oggetto dell'intervento (interesse culturale) e/o livello di fruibilità e accessibilità.

**48. In caso di intervento di efficientamento svolto da una P.A. su un bene privato oggetto di locazione, può costituire causa di revoca del contributo, alla PA, l'alienazione del bene entro i 10 anni da parte del proprietario alla stessa PA che ha realizzato l'opera di efficientamento?**

Risposta: I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a 5 anni se beni mobili e 10 anni se beni immobili dal collaudo e/o regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero altro documento equipollente nel caso di interventi non soggetti alla disciplina degli appalti. Il mancato rispetto dei suddetti vincoli comporta la revoca del contributo erogato (Art. 4, c. 3).

**49. In merito all'art. 3 comma 2, ed in riferimento agli immobili detenuti attraverso un contratto di leasing (locazione finanziaria), è prevista e necessaria la produzione del nulla osta della società di leasing?**

Risposta: Sì, in analogia con l'autorizzazione che il proprietario deve rilasciare al locatore / gestore dell'immobile

**50. Posto che l'attuazione del PNRR cinema prevede un investimento importante e vista la possibilità di effettuare richiesta di erogazione a stati di avanzamento, si chiede di conoscere la tempistica per l'erogazione del saldo dei lavori effettuati e rendicontati.**

Risposta: Ai sensi dell'art. 12, c. 1 dell'Avviso Le risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore saranno erogate dal Ministero della Cultura a valere sulle risorse relative alla Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" – Obiettivi 2 e 3 per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) del PNRR secondo le seguenti modalità: a. prima erogazione nella misura non superiore al 10% all'atto di sottoscrizione dell'atto d'obbligo/disciplinare; b. una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo del progetto, sulla base delle richieste di pagamento presentate dal soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed a fronte dell'avanzamento nel perseguimento delle milestone e dei target associati all'intervento PNRR di riferimento, per la quota di competenza del progetto; c. erogazione del saldo dopo la produzione della documentazione attestante la realizzazione dell'intervento e presentazione del collaudo/regolare esecuzione, nonché il raggiungimento della quota parte di competenza del progetto dei milestone e target associati all'intervento.

**51. È possibile che il proprietario del teatro procederà a sottoporre un progetto per il medesimo teatro. Si chiede se questo esclude la possibilità per Fondazione Arena di trasmettere la domanda per un intervento, che naturalmente è diverso da quello del proprietario, ma che insiste sul medesimo immobile.**

Risposta: Non sembra espressamente vietata la doppia domanda sullo stesso immobile, ma riteniamo, anche ai fini della linearità di istruttoria, definire l'univocità di domanda per medesima struttura, dove l'insieme di interventi può essere richiesto o dal proprietario, oppure dal gestore, per il quale è già definito l'obbligo di intervenire previo consenso scritto del proprietario.

**52. Si chiede come si calcola l'80% di utilizzo del teatro previsto tra i requisiti. È nostra opinione che la proporzione vada fatta mettendo a numeratore l'attività teatrale (lirica, sinfonica, balletto) e al denominatore tutta l'attività svolta nel corso dell'anno.**

Risposta: Sì, è corretto.

**53. Ai sensi dell'art. 2, c. 5, il contributo è concesso a infrastrutture utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80**

**% del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del suddetto Regolamento. Chiedo di specificare cosa si intende per 80% del tempo non essendo chiaro.**

Risposta: Si veda risposta alla FAQ n. 52

**54. All' Art. 3 il bando indica che possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche. in più specifica che "Possono presentare domanda anche ATI e RTI costituite tra più soggetti."All' RTI/ATI possono partecipare anche altri soggetti privati (es. imprese)?**

Risposta: Sì, in linea con la normativa vigente.

**55. Una multisala culturale comunale, con agibilità teatro e cinema, che svolge entrambe le attività, entrambe le attività (cinema e teatro) finanziate da enti pubblici, ed è destinata a finalità culturali oltre l'80% può decidere indifferentemente su che canale fare domanda: teatro o cinema? Come va considerata l'eventuale prevalenza visto che l'80% è raggiunto dalla somma delle attività?**

Risposta: Al momento della compilazione della domanda è possibile selezionare l'ambito in base alla percentuale maggiore di attività, teatrale o cinematografica.

**56. Un comune titolare di un Teatro Comunale tutelato ai sensi dell'art.4 della Legge n. 1089 del 01/06/1939.Si chiede se la tutela è ricompresa nella qualifica come " bene culturale" ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, unica normativa citata nell'avviso in oggetto, e se sia possibile partecipare all'avviso in oggetto.**

Risposta: Si fa presente che la legge n. 1089/1939 è confluita nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42/2004 e smi).